

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1264-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) del Senato della Repubblica
nella seduta del 1º dicembre 1965*

*modificato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati
nella seduta del 14 febbraio 1968 (V. Stampato n. 2812)*

presentato dal Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(JERVOLINO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 febbraio 1968*

Provvedimenti per la riparazione dei danni arrecati dalle alluvioni degli anni dal 1959 al 1964 ad alcune ferrovie in regime di concessione all'industria privata

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Per la riparazione dei danni alluvionali degli anni dal 1959 al 1964, agli impianti delle ferrovie in concessione: Provinciali Modenesi; Domodossola-Confine Svizzero; Ferrovie Complementari della Sardegna e Strade Ferrate Sarde; Sangritana; Brescia-Iseo-Edo-
lo, può accordarsi dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile un concorso dello Stato, nei limiti di spesa e con le modalità e

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

prescrizioni stabilite dalla legge 14 giugno 1949, n. 410, relativa alla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Art. 2.

Per la concessione dei predetti concorsi è autorizzata la spesa di lire 314 milioni da stanziare nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Alla copertura dell'indicato onere si provvede, per lire 157 milioni, a carico del fondo iscritto al capitolo n. 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e, per lire 157 milioni, a carico del fondo iscritto al corrispondente capitolo n. 5381 dell'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La medesima provvidenza può essere accordata, per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi dal 1965 all'ottobre 1966, in favore delle seguenti ferrovie in concessione: Trento-Malè; Centrale Umbra; Spoleto-Norcia; Val Brembana; Roma-Viterbo; Udine-Cividale.

Art. 2.

Per la concessione dei concorsi di cui all'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, da stanziare nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 3.

L'autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni, prevista dal primo comma dell'articolo 69 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 500 milioni.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta con il precedente comma.

Identico.

Art. 4.

Le disposizioni previste dall'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, in favore delle ferrovie in concessione, sono applicabili, oltre che ai servizi sostitutivi delle medesime

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

ferrotramvie, anche ai servizi funiviari e filoviari in regime di concessione, ferma restando l'esclusione delle aziende municipalizzate.

Art. 5.

Il termine per la richiesta dei contributi previsti dalla presente legge, nonché dall'articolo 69, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è fissato, a pena di decadenza, in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.